

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: L.R. 27/09 “Testo Unico in materia di commercio” - Periodi delle vendite di fine stagione anno 2021 e vendite promozionali mese di dicembre 2020.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Credito, Cooperative, Commercio e Tutela dei Consumatori e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n° 27 del 10/11/2009 art. 31 comma 2, i periodi di vendita di fine stagione per l'anno 2021 come di seguito specificato:
 - dal 16 gennaio fino al 15 marzo;
 - dal 1° sabato del mese di luglio (3 luglio) fino al 1° settembre.
2. di stabilire, eccezionalmente a causa della situazione di grave emergenza creata dal Co-vid-19, che le vendite promozionali possono essere effettuate dal 01 dicembre fino al 15 dicembre 2020 salvo eventuale ed ulteriore proroga fino al 31/12/2020, previo parere favorevole delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale 27/2009 “Testo Unico in materia di Commercio” articolo 31;
- DGR n. 589/2011 “Decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”. Recepimento”;
- DGR n. 1147 del 03.10.2016 concernente: “Recepimento Documento di integrazione al Documento del 24-3-2011 recante “Indirizzi unitari delle Regioni e province autonome sull’individuazione della data inizio delle vendite di fine stagione” - saldi invernali. L.R. n.27/2009 e s.m.i.”;
- DPCM del 3 novembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’epidemia epidemiologica da COVID-19.

Motivazione

La legge regionale n° 27/2009 che ha sostituito la legge regionale 26/99 – Norme ed indirizzi per il settore del commercio – relativamente al periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione all’articolo 31 così recita: “Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale”.

La Giunta Regionale con DGR n. 589/2011 ha recepito il contenuto della decisione della conferenza delle regioni e province autonome del 24.03.2011 di approvazione del documento “indirizzi unitari delle regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione” con il quale le regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando per i saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti.

In data 19 novembre 2020 si è tenuto il coordinamento tecnico dei referenti della Commissione Attività Produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome da cui è emerso che le associazioni di categoria regionali, principalmente di Confcommercio e Confesercenti, hanno chiesto, considerato la situazione particolare derivante dall’emergenza Covid, che per i saldi invernali non si tenesse conto dell’intesa del 2011 della Conferenza delle Regioni e nel contempo indicando uno spostamento delle date dei saldi invernali 2021 e di non permettere lo svolgimento delle cosiddette promozionali prima dei saldi stessi.

Alla luce di quanto sopra questo ufficio regionale

- considerato la situazione di grave emergenza che si è venuta a creare a causa del contagio da Covid19, con conseguente crisi economica degli esercizi commerciali;
- vista la necessità di promuovere il rilancio dell’economia e dei consumi sul territorio



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regionale, realizzabile anche attraverso una maggiore offerta ai consumatori di prodotti a prezzi più vantaggiosi;

- preso atto delle dinamiche economiche del periodo che stiamo vivendo in cui i consumatori hanno forti incertezze sul futuro, i consumi sono fermi, i fatturati delle vendite non food stanno crollando o sono addirittura pari a zero per i negozi che devono restare chiusi;
- ritenuto che la crisi economica delle attività commerciali, già evidente nei mesi scorsi, si sta di nuovo aggravando a causa del riacutizzarsi dell'epidemia da Covid-19, sia per i provvedimenti normativi che ne conseguono, sia per il timore e le difficoltà economiche che spingono comunque i consumatori a limitare sempre più gli acquisti negli esercizi commerciali, spesso privilegiando gli acquisti on-line che garantiscono maggiore sicurezza personale;
- preso atto della situazione di emergenza provocata dall'epidemia da Covid-19, a seguito della quale sono stati emanati numerosi provvedimenti normativi che hanno causato per molti mesi la sospensione delle vendite dei beni non essenziali, e del fatto che, anche successivamente alle riaperture, le vendite abbiano subito una notevole diminuzione;

ha sentito le associazioni di categoria così come previsto dalla legge regionale 27/09 le quali hanno condiviso la seguente proposta:

1. di approvare, in base a quanto stabilito dalla legge regionale n° 27 del 10/11/2009 art. 31 comma 2, i periodi di vendita di fine stagione per l'anno 2021 come di seguito specificato:
 - dal 16 gennaio fino al 15 marzo;
 - dal 1° sabato del mese di luglio (3 luglio) fino al 1° settembre.
2. di stabilire, eccezionalmente a causa della situazione di grave emergenza creata dal Co-vid-19, che le vendite promozionali possono essere effettuate dal 01 dicembre fino al 15 dicembre 2020 salvo eventuale ed ulteriore proroga fino al 31/12/2020, previo parere favorevole delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Esito dell'istruttoria

Per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della presente deliberazione avente per oggetto:

“L.R. 27/09 “Testo Unico in materia di commercio” - Periodi delle vendite di fine stagione anno 2021 e vendite promozionali mese di dicembre 2020”.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Nadia Luzietti)*

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

*Il dirigente della P.F.
(Pietro Talarico)*

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

**Il dirigente del Servizio
(Silvano Bertini)**

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessuno

